

COMUNE DI CHIAVERANO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CHIAVERANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione modifiche ed integrazioni.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventidue**, del mese di **marzo**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:.

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Presidente	Sì
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. TROMPETTO MATTEO - Consigliere	Sì
4. REVELLO CHION MARIA - Consigliere	Sì
5. FUSO LUISA MARIA - Consigliere	Sì
6. PONZETTO ENRICO - Consigliere	Sì
7. NEKKAZ LEKBIR - Consigliere	Sì
8. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore	Sì
9. VERDOJA PIETRO - Consigliere	Sì
10. MIGNONE ERINO - Consigliere	Sì
11. MOIA' ANDREA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FURNARI dott.ssa Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera del C.C. n. 7 in data 22/03/2017 ad oggetto
“Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Approvazione modifiche ed integrazioni.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario comunale che, su richiesta del Sindaco illustra la proposta di delibera del Consiglio Comunale ad oggetto:

Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione modifiche ed integrazioni

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta meritevole di approvazione ;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.6 DEL 16/03/2017

OGGETTO : Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Approvazione modifiche ed integrazioni.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

PREMESSO che:

Con delibera del Consiglio Comunale n.32 del 16/07/2014 è stato approvato il Regolamento avente ed oggetto: Imposta Unica Comunale –Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2016 tale Regolamento è stato modificato :

RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento nel rispetto degli equilibri finanziari del Bilancio, per una maggiore chiarezza nell'applicazione del tributo e precisamente:

- **l'art 10 comma1 deve essere così modificato:**

1.I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro **60 giorni** dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Entro lo stesso termine, decorrente dal verificarsi dell'evento devono essere dichiarate le variazioni degli elementi determinanti il tributo, la cessazione dell'utenza, nonché il verificarsi, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

- **l'art 10 comma 6 deve essere così modificato:**

6. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione o cessazione, ha effetto dal **giorno** in cui si è verificato il relativo evento.

- **l'art 11 comma 6 deve essere così modificato:**

Per gli operatori mercatali con posto fisso, il versamento della tariffa è effettuato **annualmente**, unitamente alla Tosap.

- **l'art 12 comma 2 deve essere così modificato:**

La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati da presentare all'Ufficio **Tributi nelle modalità previste dall' art. 10 comma 1** Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi salvo il venir meno della condizione per l'attribuzione della stessa che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere **dal giorno di presentazione della denuncia**.

- **l'art 12 comma 3 deve essere così modificato:**

3. la tariffa è ridotta nella misura pari al 17% , per la parte variabile per:

- **l'art 12 comma 4 deve essere così modificato**

4. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte, con effetto **dal giorno** in cui è stata presentata. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni entro il 20 gennaio all'Ufficio Tributi del Comune, in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dall'art. 66 comma IV del D.Lvo n. 507/93;

- **il comma 6 dell'art 12 deve essere eliminato**
- **il comma 8 dell'art 12 deve essere eliminato**
- **l'art 12 comma 10 deve essere così modificato:**

10. Per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta, secondo il piano annuale di attività convenuto con il gestore del servizio, il tributo è dovuto in misura pari al 40% **della parte variabile** della tariffa.

- **l'art 12 comma 11 deve essere così modificato:**

11. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento) **sulla parte variabile della tariffa**, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

- **l'art 15 comma 1 deve essere così modificato:**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come:

Visto:

il comma 2 dell'art. 52 come interpretato dall'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

il comma 454 dell'art. 1 della Legge n. 232 dell'11.12.2016 che ha stabilito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017, per la data del 28 febbraio 2017;

Visto altresì il comma 11 dell'art. 5 del D.L. 30.12.2016 N. 244 che ha differito al 31.03.2017 il termine di cui sopra;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dall'art. 10 comma 4 della Legge 06/06/2013 n. 64, a decorrere dall'anno d'imposta 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI APPROVARE le seguenti integrazioni e modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come componente dei servizi dell'Imposta Unica Comunale:

- **l'art 10 comma 1 viene così modificato:**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro **60 giorni** dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Entro lo stesso termine, decorrente dal verificarsi dell'evento devono essere dichiarate le variazioni degli elementi determinanti il tributo, la cessazione dell'utenza, nonché il verificarsi, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

- **l'art 10 comma 6 viene così modificato:**

6. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione o cessazione, ha effetto dal **giorno** in cui si è verificato il relativo evento.

- **l'art 11 comma 6 viene così modificato:**

Per gli operatori mercatali con posto fisso, il versamento della tariffa è effettuato **annualmente**, unitamente alla Tosap.

- **l'art 12 comma 2 viene così modificato:**

La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati da presentare all'Ufficio **Tributi nelle modalità previste dall' art. 10 comma 1** Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi salvo il venir meno della condizione per l'attribuzione della stessa che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere **dal giorno di presentazione della denuncia**.

- **l'art 12 comma 3 viene così modificato:**

3. la tariffa è ridotta nella misura pari al 17% , per la parte variabile per:

- **l'art 12 comma 4 viene così modificato**

4. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte, con effetto **dal giorno** in cui è stata presentata. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni entro il 20 gennaio all'Ufficio Tributi del Comune, in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dall'art. 66 comma IV del D.Lvo n. 507/93;

- **il comma 6 dell'art 12 viene eliminato**

- **il comma 8 dell'art 12 viene eliminato**

- **l'art 12 comma 10 viene così modificato:**

10. Per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta, secondo il piano annuale di attività convenuto con il gestore del servizio, il tributo è dovuto in misura pari al 40% **della parte variabile** della tariffa.

- **l'art 12 comma 11 viene così modificato:**

11. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento) **sulla parte variabile della tariffa**, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

- **l'art 15 comma 1 viene così modificato:**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come:

2) DI RIAPPROVARE integralmente il regolamento TARI con le modifiche sopra evidenziate, nel testo che, allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che le modifiche del regolamento approvato con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

4) DI PRECISARE che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

5) DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione di approvazione modifiche al regolamento, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Chiaverano 16/03/2017

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
F.to Fiorentini Maurizio

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

Chiaverano 16/03/2017

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
F.to Furnari dott.ssa Margherita

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.

IL SINDACO
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Visto si attesta – ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lg. 18.08.2000, n.267 – la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 27/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li 27/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FURNARI dott.ssa Margherita

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
li 27/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Divenuta esecutiva in data 06/04/2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
